

Il Consiglio di Stato

viste le istanze del 28 novembre 2018 della Federcommercio, Lugano, rispettivamente del 15 ottobre 2018 della Società Imprenditori Ascona (SI Ascona), Ascona, e del 24 ottobre 2018 della Società Commercianti Industriali e Artigiani del Locarnese (SCIA), Locarno, volte ad ottenere l'autorizzazione per l'estensione degli orari di apertura dei negozi in determinati periodi dell'anno nei comuni di Agno, Ascona, Bellinzona, Canobbio, Grancia, Locarno, Losone, Minusio, Morcote, Muralto, Paradiso, S. Antonino e Tenero;

ritenuto che la deroga agli orari di chiusura dei negozi oggetto delle succitate istanze è intesa a soddisfare le esigenze del movimento turistico;

sentito l'avviso dei Municipi dei comuni interessati e delle parti sindacali;

considerata la posizione del sindacato UNIA, il quale si oppone fermamente all'estensione degli orari d'apertura per Locarno e Muralto, nonché ad un'applicazione estesa ai negozi di ogni genere, compresi i grandi magazzini ubicati in tali Comuni;

tenuto conto che il Consiglio di Stato ha più volte sostenuto di non voler estendere la costante prassi seguita in materia di deroghe, segnatamente durante l'esame da parte del Gran Consiglio del messaggio n. 6480 del 23 marzo 2011 relativo alla nuova legge sull'apertura dei negozi, frattanto referendata positivamente dal popolo, la cui entrata in vigore permetterà di definire, se del caso tramite regolamento d'applicazione, un quadro uniforme e definitivo per quanto riguarda le località turistiche;

richiamati l'art. 22 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL) e il relativo regolamento di applicazione, nonché la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL) e le relative ordinanze (OLL1 e 2);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

r i s o l v e:

1. Le istanze sono **parzialmente accolte**.

I negozi di ogni genere sono autorizzati ad estendere gli orari di apertura limitatamente ai comuni e nei periodi seguenti:

1.1. **Ascona**

dal 3 marzo al 19 giugno 2019:
- domeniche e festivi

apertura dalle ore 10.00 alle ore 19.00

2. Rimane riservato il rispetto delle disposizioni della legge federale sul lavoro e delle relative ordinanze, in particolare l'art. 25 OLL2.
3. Durante le aperture domenicali o in giorni festivi parificati alla domenica è vietata l'occupazione di giovani fino ai 18 anni compiuti.
4. Chi contravviene alle norme di diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5'000.- (art. 27 cpv. 1 LCL). Chi contravviene alle norme di diritto federale è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL).
5. La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 30 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
7. Intimazione (raccomandata) a:
 - Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano;
 - Società Imprenditori Ascona – SI Ascona, Casella postale 540, 6612 Ascona;
 - Società Commercianti Industriali e Artigiani del Locarnese, Casella postale 603, 6601 Locarno;
 - Sindacato Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano.
8. Comunicazione (posta A) a:
 - Commissione Paritetica Cantonale per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino, Via Cantonale 19, casella postale 430, 6814 Lamone;
 - Municipio di Agno, 6982 Agno;
 - Municipio di Ascona, 6612 Ascona;
 - Municipio di Bellinzona, 6500 Bellinzona;
 - Municipio di Canobbio, 6952 Canobbio;
 - Municipio di Grancia, 6916 Grancia;
 - Municipio di Locarno, 6600 Locarno;
 - Municipio di Losone, 6616 Losone;
 - Municipio di Minusio, 6648 Minusio;
 - Municipio di Morcote, 6922 Morcote;
 - Municipio di Muralto, 6600 Muralto;
 - Municipio di Paradiso, 6900 Paradiso;
 - Municipio di S. Antonino, 6592 S. Antonino;
 - Municipio di Tenero, 6598 Tenero.
9. Invio interno a:
 - Comando della Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch);
 - Divisione dell'economia (dfc-de@ti.ch);
 - Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfc-uil@ti.ch);
 - Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio Ufficiale (can-fu.amministrazione@ti.ch).


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduti